



LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE COSTITUITA PRESSO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA

comunica agli iscritti che, con provvedimento del Presidente della Cassa del 22 febbraio 2018, sono state indette le **elezioni per il rinnovo dei componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2019 – 2022**.

La vigente normativa statutaria prevede che il Comitato dei Delegati è formato dal numero invariabile di 80 componenti eletti nei Collegi Elettorali, i quali coincidono con i Distretti di Corte d'Appello.

Nella circoscrizione di questo Consiglio dell'Ordine, che fa parte del Collegio Elettorale di Catanzaro, il periodo di votazione è fissato dal 24 al 28 settembre 2018 ed, a questo scopo, sarà costituita un'apposita **Sezione Elettorale presso la Biblioteca "M. Arnoni"**, sita al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Cosenza, che rimarrà aperta **il 24, 25, 26, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, giovedì 27 dalle 09.00 dalle ore 17.00 e 28 settembre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00**.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Elettorale hanno diritto di **elettorato attivo** gli avvocati ed i praticanti che siano iscritti alla Cassa e ad almeno un Albo o Registro il giorno precedente a quello di indizione delle elezioni.

Gli Avvocati iscritti esclusivamente nell'Albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell'elenco degli elettori dell'ordine del luogo del domicilio professionale. Sono compresi fra gli iscritti alla Cassa a tutti gli effetti i pensionati non cancellati dagli Albi.

Hanno diritto di **elettorato passivo** gli elettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, siano in possesso dei **requisiti** di cui all'art. 13 comma secondo dello Statuto di Cassa Forense e che non si trovino in una delle condizioni di **ineleggibilità** previste dall'art. 13 primo comma dello Statuto e dall'art. 47 comma sesto della Legge n. 247/2012.

La carica di componente del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è incompatibile con quella di componente del Consiglio dell'Ordine (art. 28 comma 10 della L. n. 247/2012 ed art. 13 comma 3 dello Statuto), di componente del Consiglio Nazionale Forense (art. 38 comma 3 della L. 247/2012 e art. 13 comma 3 dello Statuto) e membro di un Consiglio Distrettuale di disciplina (art. 13 comma 3 dello Statuto). L'eletto che viene a trovarsi in condizioni di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. E' causa di incompatibilità (art. 13 comma 4 dello Statuto) anche l'assistenza di una parte in lite contro Cassa Forense. Tale causa di incompatibilità potrà essere rimossa entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti (art. 13 quinto comma dello Statuto).

Il voto è segreto e, per gli iscritti dall'Albo degli avvocati o al Registro dei praticanti del Foro di Cosenza è espresso personalmente nella sezione elettorale come sopra costituita, in forma tale da non consentire la riconoscibilità del voto. E' ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende votare.

Le **liste** non possono contenere un numero di **candidati** superiore a **tre**, ossia al numero dei Delegati spettanti al Collegio Elettorale di Catanzaro ed, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del citato Regolamento per la Elezione del Comitato dei Delegati deve essere rispettata la **rappresentanza di genere in misura non inferiore ad 1/5** a pena di inammissibilità. Nessuno può essere candidato in più di una lista, né in un collegio elettorale diverso da

quello nel quale è iscritto quale elettore.

Le **liste** dei candidati, a pena di irricevibilità, devono essere **depositate** presso la Commissione Elettorale Distrettuale costituita presso l'ordine di Catanzaro **entro le ore 12.00 del 15 maggio 2018**.

I candidati sottoscrivono la lista per accettazione e contestualmente devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma 2 dello Statuto.

La lista può essere distinta con un motto ed è presentata da un elettore del collegio, anche se candidato, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Per il Collegio Elettorale del Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro la lista dovrà essere sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 200 elettori del Distretto. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista.

Le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell'Ordine di appartenenza o da uno o più Consiglieri dell'Ordine delegati dal Presidente o da un delegato della Cassa facente parte del distretto della Corte di Appello di Catanzaro. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite dalla allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

La Commissione Elettorale Distrettuale di Catanzaro numererà le liste secondo l'ordine in cui saranno depositate, verificando la regolarità e la tempestività della presentazione. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste, la Commissione Elettorale Distrettuale delibera sulla loro ammissione od esclusione, ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento in via telematica alle Commissioni Elettorali Circondariali ed ai presentatori delle liste, all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato.

Il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale dispone l'affissione di copia integrale del provvedimento all'Albo dell'Ordine entro il giorno successivo al ricevimento, annotando sul documento la data dell'affissione.

E' compito della Commissione Elettorale Distrettuale provvedere senza ritardo alla stampa del manifesto contenente tutte le liste ammesse secondo il numero d'ordine, l'eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati nonché trasmetterlo alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto, per le incombenze previste dall'art. 5, comma 2 del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.

Contro le operazioni ed i provvedimenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e della Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell'inizio delle operazioni di voto, ogni elettore del collegio può proporre reclamo alla Commissione Elettorale di Appello di Catanzaro entro dieci giorni dalla affissione della delibera di ammissione o esclusione delle liste, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10 del Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.

La normativa statutaria e regolamentare della Cassa Forense è consultabile sul sito www.cassaforense.it.

Affisso alla bacheca del COA di Cosenza il 30 aprile 2018

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CATANZARO

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Carlo Tenuta